



Imposta sugli oli minerali
COV, imposta sugli autoveicoli, restituzioni
322.00-3-7-0001

1 gennaio 2022

Volantino per i commercianti

Tasse e imposte sul petrolio

Il presente volantino intende fornire una breve panoramica delle disposizioni più importanti nell'ambito del commercio di petrolio. Vengono inoltre descritti i tributi riscossi per l'utilizzo del petrolio come carburante o combustibile nonché per usi tecnici (pulizia, lubrificazione e produzione di soluzioni impregnanti, lubrificanti e simili).

1 Informazioni generali

1.1 Base di calcolo

L'imposta sugli oli minerali e la tassa sul CO₂ vengono calcolate per 1000 litri a 15 °C, mentre la tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (COV) per chilogrammo di COV.

1.2 Imposta sul valore aggiunto in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein

Per questioni inerenti all'imposta sul valore aggiunto (IVA) in territorio svizzero, ci si può rivolgere all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale Imposta sul valore aggiunto, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berna, tel. 058 462 21 11, fax 058 465 71 38, e-mail: mwst@estv.admin.ch.

Le domande riguardanti l'IVA nel Principato del Liechtenstein possono essere inoltrate all'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein, Divisione Imposta sul valore aggiunto, Aeu-lestrasse 38, Postfach 684, FL-9490 Vaduz, tel. +423 236 68 17, fax +423 236 68 30, e-mail: info@stv.li.

2 Imposta sugli oli minerali e tasse d'incentivazione

2.1 Fornitura per l'utilizzo come carburante

2.1.1 Imposta sugli oli minerali

Il petrolio destinato a essere utilizzato come carburante soggiace all'imposta sugli oli minerali e al supplemento fiscale sugli oli minerali come indicato qui appresso:

- imposta sugli oli minerali: fr. 439.50 per 1000 litri a 15 °C;
- supplemento fiscale sugli oli minerali: fr. 300.00 per 1000 litri a 15 °C.

I seguenti scopi d'impiego vengono imposti all'aliquota di favore (fr. 9.50 per 1000 litri a 15 °C):

- test di reattori sul banco di prova;
- propulsione di motori per impianti di cogenerazione forza-calore e centrali termoelettriche a blocco;
- impianti fissi per la produzione di energia elettrica (generatori);
- test sul banco di prova relativo a nuovi motori di costruzione propria;
- propulsione di motori di pompe di calore fisse.

Volantino per i commercianti | Tasse e imposte sul petrolio

L'agevolazione fiscale può essere richiesta mediante una procedura di impegno volontario o una restituzione. Di regola, la procedura di restituzione viene applicata ai consumatori. L'ambito Imposta sugli oli minerali decide in merito alle condizioni di applicazione della procedura di impegno volontario.

2.1.2 Tassa d'incentivazione sui COV

Il petrolio utilizzato come carburante è esente dalla tassa d'incentivazione sui COV.

2.1.3 Tassa sul CO₂

Sul petrolio utilizzato come carburante non viene generalmente riscossa alcuna tassa sul CO₂.

Quest'ultima viene tuttavia riscossa (fr. 301.20 per 1000 litri a 15 °C) quando il petrolio è utilizzato per la propulsione di motori per impianti di cogenerazione forza-calore e centrali termoelettriche a blocco oppure e di motori di pompe di calore fisse o per la produzione di energia elettrica in impianti termici.

2.2 Fornitura per l'utilizzo come combustibile

2.2.1 Imposta sugli oli minerali

Il petrolio destinato a essere utilizzato come combustibile viene imposto all'aliquota di favore (fr. 9.50 per 1000 litri a 15 °C). Per poterla applicare la prima volta, i commercianti devono depositare un impegno particolare presso l'ambito Imposta sugli oli minerali. In tal modo essi si impegnano, tra l'altro, a cedere la merce in conformità della legge, a tenere la contabilità merci e ad apporre, sui bollettini di fornitura e sulle fatture, la seguente riserva d'uso:

“La merce è stata imposta all'aliquota di favore e non può essere pertanto ceduta o utilizzata come carburante. Le infrazioni sono punite secondo la legge federale sull'imposizione degli oli minerali.”

Si rinuncia al deposito di un impegno particolare in caso di piccoli recipienti fino a 50 litri per la vendita al dettaglio riportanti una dicitura relativa all'impiego della merce.

2.2.2 Tassa d'incentivazione sui COV

È esente dalla tassa d'incentivazione sui COV il petrolio ceduto e utilizzato come combustibile nonché designato come tale sull'etichetta di contenitori destinati alla vendita al dettaglio.

Per contro, è assoggettato alla tassa d'incentivazione sui COV il petrolio in grandi contenitori. Essa ammonta a 3 franchi al chilogrammo e viene calcolata in base al peso effettivo dei COV. Nel caso in cui, in territorio svizzero, petrolio in grandi contenitori venga travasato in contenitori per la vendita al dettaglio, viene concessa un'esenzione sotto forma di restituzione. Dopo la chiusura dell'esercizio, la domanda di restituzione (lettera) va inoltrata all'ambito COV, imposta sugli autoveicoli, restituzioni. In essa occorre indicare la quantità di petrolio ceduta per l'utilizzo come combustibile a clienti o commercianti al dettaglio.

Possono acquistare petrolio in grandi contenitori temporaneamente in franchigia di tributi le persone aventi un permesso per l'acquisto di COV a queste condizioni (procedura di impegno volontario) e cederlo temporaneamente in franchigia di tributi a persone sottoposte alla procedura di impegno volontario. Il petrolio già gravato una volta dalla tassa d'incentivazione può essere acquistato e ceduto solo come tale.

Le persone sprovviste di un permesso nella procedura di impegno volontario possono acquistare e cedere solo petrolio gravato dalla tassa.

2.2.3 Tassa sul CO₂

Il petrolio destinato a essere utilizzato come combustibile soggiace alla tassa sul CO₂, pari a 301.20 franchi per 1000 litri a 15 °C.

Se una merce è assoggettata sia alla tassa sul CO₂ sia a quella sui COV, viene riscossa quest'ultima tassa, mentre si rinuncia temporaneamente alla riscossione della tassa sul CO₂, in quanto si parte dal presupposto che la merce non venga utilizzata a fini energetici.

Se il petrolio è utilizzato come combustibile e, su domanda, viene restituita a posteriori la tassa sui COV, la quantità consumata deve essere notificato contemporaneamente per riscossione della tassa sul CO₂.

2.3 Fornitura per usi tecnici

2.3.1 Imposta sugli oli minerali

Il petrolio per usi tecnici (pulizia, lubrificazione e produzione di soluzioni impregnanti, lubrificanti e simili) soggiace all'imposta all'aliquota di favore (fr. 9.50 per 1000 litri a 15 °C). Per poterla applicare la prima volta, i commercianti devono depositare un impegno particolare presso l'ambito Imposta sugli oli minerali. In tal modo essi si impegnano, tra l'altro, a cedere la merce in conformità della legge, a tenere una relativa contabilità e ad apporre, sui bollettini di fornitura e sulle fatture, la seguente riserva d'uso:

“La merce è stata imposta all'aliquota di favore e non può essere pertanto ceduta o utilizzata come carburante. Le infrazioni sono punite secondo la legge federale sull'imposizione degli oli minerali.”

Si rinuncia al deposito di un impegno particolare in caso di piccoli recipienti fino a 50 litri per la vendita al dettaglio riportanti una dicitura relativa all'impiego della merce.

2.3.2 Tassa d'incentivazione sui COV

Il petrolio ceduto per la pulizia, lubrificazione e produzione di soluzioni impregnanti, lubrificanti e simili (usi tecnici) soggiace alla tassa d'incentivazione sui COV, che ammonta a 3 franchi al chilogrammo e viene calcolata in base al peso effettivo dei COV.

Possono acquistare petrolio temporaneamente in franchigia di tributi le persone aventi un permesso per l'acquisto di COV a queste condizioni (procedura di impegno volontario) e cederlo temporaneamente in franchigia di tributi a persone sottoposte alla procedura di impegno volontario. Il petrolio già gravato una volta dalla tassa d'incentivazione può essere acquistato e ceduto solo come tale.

Le persone sprovviste di un permesso nella procedura di impegno volontario possono acquistare e cedere solo petrolio gravato dalla tassa.

2.3.3 Tassa sul CO₂

Il petrolio per usi tecnici è esente dalla tassa sul CO₂.

3 Modifica a posteriori dello scopo

Secondo le spiegazioni summenzionate, il petrolio può essere utilizzato sia come carburante o combustibile che per usi tecnici. Ciascun tipo di utilizzo comporta differenti tasse e imposte. **Se, a posteriori, il petrolio viene ceduto o utilizzato per uno scopo diverso** da quello imposto originariamente dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, ciò può comportare una restituzione dell'imposta sugli oli minerali e/o della tassa d'incentivazione sui COV o della tassa sul CO₂ come pure una riscossione posticipata. L'importatore o il commerciante, nel caso di un tributo per altro scopo, oppure il consumatore, in caso di impiego per altro scopo, deve comunicare il cambiamento a posteriori dello scopo spontaneamente all'ambito Imposta sugli oli minerali o all'ambito COV, imposta sugli autoveicoli, restituzioni (vedi cifra 5 seguente), affinché l'imposizione originaria possa essere rettificata.

4 Controlli da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini

L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC può effettuare controlli in qualsiasi momento e senza preavviso. Su richiesta, occorre fornire tutte le informazioni necessarie e consegnare i libri contabili, i giustificativi e i documenti. Durante il controllo si deve collaborare nel modo richiesto.

5 Contatti

Per ulteriori informazioni rivolgersi direttamente agli uffici sottostanti.

Riscossione dell'imposta sugli oli minerali e della tassa sul CO₂

Ambito Imposta sugli oli minerali

Tel: 058 462 67 77

E-mail: minoest@bazg.admin.ch

Tassa d'incentivazione sui COV

Ambito COV, imposta sugli autoveicoli, restituzioni

Tel: 058 462 65 84

E-mail: var@bazg.admin.ch

Restituzione dell'imposta sugli oli minerali e della tassa sul CO₂

Ambito COV, imposta sugli autoveicoli, restituzioni

Tel: 058 462 67 64

E-mail: var@bazg.admin.ch